

**Domanda:**

Vorrei sapere se in materia forestale l'art. 26 del R.D. n. 3267/1923 può essere considerato norma speciale rispetto all'art. 1 della legge n. 950/1967.

**Risposta (a cura della dott.ssa Stefania Pallotta):**

Concorso di norme, concorso di illeciti, principio di specialità si rivelano spesso istituti insidiosi per gli organi di vigilanza ambientale, cui compete di qualificare il fatto in termini di illecito, determinando quante e quali tipologie di illeciti (penali e/o amministrativi) siano da imputare all'autore di una determinata condotta.

Di regola, a una azione od omissione corrisponde una singola violazione; tuttavia, in alcuni casi più fattispecie punitive concorrono a disciplinare un medesimo fatto.

In materia di infrazioni forestali, l'art. 26 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 prevede una sanzione amministrativa per coloro che nei boschi vincolati per scopi idrogeologici o per altri scopi previsti dall'art. 17 del medesimo decreto taglino o danneggino piante oppure arrechino altri danni, in contravvenzione alle prescrizioni emanate dal Comitato forestale e alle disposizioni impartite dalle autorità di cui al comma secondo dell'articolo predetto.

Invece, l'art. 1 della legge 9 ottobre 1967, n. 950 prevede una sanzione in misura fissa per ogni pianta sradicata in violazione delle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui all'articolo 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e per ogni capo di bestiame immesso al pascolo in violazione dei divieti stabiliti dai regolamenti medesimi.

Si ritiene che tra le due norme non sussista rapporto di specialità, poiché l'art. 26 del R.D. n. 3267 del 1923 e l'art. 1 della legge n. 950 del 1967 tutelano interessi diversi e prendono in esame condotte diverse (in tal senso, Cassazione civile, Sez. I, 14 luglio 1992, n. 8555 e Cassazione civile, Sez. I, 22 settembre 2006, n. 20700).

Sul piano del trattamento sanzionatorio, l'esclusione della natura apparente del concorso di norme comporta la coesistenza della pluralità di illeciti, con conseguente contestuale applicazione delle relative sanzioni. Si rammenta che l'art. 8, 1° comma della legge n. 689/1981 stabilisce che coloro che con un'unica azione od omissione violano diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative soggiacciono alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.

*Pubblicato il 27 marzo 2011*

Parte del presente testo è tratto dal nuovo corso a cura dell'autrice  
"Le sanzioni amministrative ambientali"  
Aggiornato al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128 e al d.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205  
Vedi pagina "corsi&formazione" in [www.dirittoambiente.com](http://www.dirittoambiente.com)